



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio
delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche

Atto di integrazione e proroga della Convenzione del 15 novembre 2023 tra il Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche e Invitalia s.p.a. per l'affidamento della gestione dei servizi di supporto al sistema di gestione e controllo dei contributi relativi agli interventi di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante “interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100

La struttura di supporto al **Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche** (C.F. n. 96571050580), con sede in Roma, via di Centocelle n. 301 B, rappresentata dal generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, nel seguito anche denominata "**struttura commissariale**";

e

INVITALIA S.p.A., Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., società con azionista unico, con sede legale in Roma, Via Calabria, 46, Codice Fiscale/ Partita IVA n. 05678721001, e iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al n. 05678721001, in persona dell'Amministratore Delegato e Rappresentante legale *pro tempore*, Dottor Bernardo Mattarella, di seguito anche "Invitalia",

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti" e singolarmente la "Parte")

PREMESSE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina delle attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" prevede, all'articolo 11, per l'Amministrazione pubblica la possibilità di concludere con il privato sia accordi procedurali (cioè accordi per determinare i contenuti discrezionali di un provvedimento) sia accordi sostitutivi del provvedimento;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i. e, in particolare, l'articolo 7, comma 5, in base al quale per le strutture affidate a Ministri o Sottosegretari, le responsabilità di gestione competono ai funzionari preposti alle strutture medesime, ovvero, nelle more della preposizione, a dirigenti temporaneamente delegati dal Segretario generale, su indicazione del Ministro o Sottosegretario competente;

CONSIDERATO che il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico, successivamente denominata "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.", la quale persegue, tra l'altro, lo scopo di "promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa" ed, altresì, "dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto

attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari”;

VISTO in particolare, l’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, che prevede che con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e Invitalia, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l’apporto di propri fondi, alla medesima società e dispone che il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;

TENUTO CONTO che con la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2007) e in particolare le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 459 a 463, Invitalia è sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la *governance*, l’organizzazione e l’attività da essa svolta;

CONSIDERATO che la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, reca priorità e obiettivi per l’Agenzia nonché indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa e, in particolare, il punto 2.1.1, individua l’Agenzia quale ente strumentale dell’Amministrazione centrale volto, tra l’altro, a “favorire l’attrazione di investimenti esteri di qualità elevata, in grado di dare un contributo allo sviluppo del sistema economico e produttivo nazionale”;

VISTO l’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, prevede che “le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell’amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi”;

VISTO l’articolo 55-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevede che “Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di

rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all'articolo 90 di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni stipulate con l'Agenzia di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni”;

VISTO l'articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dall'articolo 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, definisce l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.a. quale società in house dello Stato;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che dispone “l'Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e nello specifico, l'articolo 226, comma 1, del suddetto decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che all'articolo 226, comma 1, dispone che il sopra citato decreto legislativo n. 50/2016 è abrogato dal 1° luglio 2023;

VISTO l'articolo 229, comma 2, del su richiamato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che stabilisce che le disposizioni dello stesso acquistano efficacia dal 1° luglio 2023;

VISTO l'articolo 7 del decreto legislativo n. 36/2023 rubricato “Principio di auto-organizzazione amministrativa” che, al comma 1, prevede che *“Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea”*;

VISTO l'articolo 7 del decreto legislativo n. 36/2023, che, al comma 2, prevede che *“le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3”*;

VISTO lo stesso comma 2, che prevede altresì che *“le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato, in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche”*, e che *“in caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato”*;

VISTO l'articolo 23 del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36, che prevede la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ed in particolare il comma 5, che prevede che gli obblighi informativi di cui alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le indicazioni ANAC, *“riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all'articolo 7, comma 2”*;

VISTO l'articolo 226, comma 5, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36, che prevede che *“Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”*;

VISTO l'articolo 3 dell'allegato I al decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36, che definisce alla lettera e) *«affidamento in house»* come l'affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE, nonché, per i settori speciali, dall'articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE;

VISTO il citato articolo 12 della direttiva 24/2014/UE, che prevede che un appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva quando

siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; e c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

VISTO

il citato articolo 12 della direttiva 24/2014/UE, che prevede al comma 3 che un'amministrazione aggiudicatrice che non eserciti su una persona giuridica di diritto privato o pubblico un controllo ai sensi del paragrafo 1, può nondimeno aggiudicare un appalto pubblico a tale persona giuridica senza applicare la presente direttiva quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici un controllo sulla persona giuridica di cui trattasi analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 % delle attività di tale persona giuridica sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici controllanti o da altre persone giuridiche controllate dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui trattasi; e c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

VISTO

che per Invitalia ricorrono tutte le condizioni previste per il controllo congiunto di cui al comma 3, dell'articolo 12 della direttiva 24/2014/UE, in quanto:

- 1) Invitalia, per espressa disposizione statutaria, è obbligata ad effettuare una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato e che realizza tale specifica quota con le modalità sopra descritte;
- 2) con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2018, "Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli

investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale”, si è provveduto all’aggiornamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l’esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;

- 3) con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2018, si è disposto “l’Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.”;

TENUTO CONTO che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19 settembre 2018, n. 218, recante “Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale”, aggiorna il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l’esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 3 agosto 2018, n. 179, reca “Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., in attuazione dell’art. 9-bis, comma 6, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69”, e, in particolare, l’articolo 1, comma 3, lett. q), ai sensi del quale il Commissario Straordinario si impegna a trasmettere annualmente alla competente struttura del Ministero dello Sviluppo Economico un resoconto sullo stato di attuazione del presente Atto di proroga, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull’andamento delle attività di Invitalia;

PRESO ATTO che l’articolo 1, comma 3, lettera a) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, stabilisce che le convenzioni debbano prevedere l’indicazione dell’impegno di Invitalia ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell’atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica;

- PRESO ATTO** che l'articolo 1, comma 3, lettera h) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che la convenzione deve contenere l'indicazione del corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell'ambito degli atti convenzionali, calcolata al netto di IVA, ove dovuta, che deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da Invitalia per le attività previste dalla convenzione;
- VISTO** l'articolo 1, comma 3, lettera j) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali;
- VISTO** l'articolo 1, comma 3, lettera k) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018 che prevede la definizione, nel caso di convenzioni aventi validità pluriennale, di un cronoprogramma di massima della spesa prevista per annualità, calcolata al netto dell'IVA, nell'ambito del corrispettivo complessivo stabilito, unitamente alle corrispondenti modalità di pagamento;
- VISTO** l'articolo 1, comma 3, lettera n) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il rinvio espresso a quanto disposto dall'articolo 53, comma 16-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- VISTO** l'articolo 1, comma 3, lettera o), della medesima direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, che prevede obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- VISTA** la delibera n. 484 del 30 maggio 2018 dell'ANAC, che ha disposto l'iscrizione, tra le altre Amministrazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione agli affidamenti nei confronti della società *in house* Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., attestando che per l'Agenzia ricorrono tutte le condizioni previste dal citato articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che lo esercita congiuntamente con le altre Amministrazioni dello Stato;

- VISTA** la nota prot. n. 0361617 del 28 novembre 2023, con cui Invitalia ha comunicato al Ministero delle imprese e del made in Italy - Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società l'attestazione di aver realizzato, nel periodo 2020-2022, oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- VISTO CHE** il Ministero delle imprese e del made in Italy - Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società, tramite propria nota protocollo n. 0363872 del 1° dicembre 2023, ha verificato che la percentuale di fatturato realizzata da Invitalia nel triennio 2020 - 2022 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 98,56%, e che può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato articolo 7 del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36,;
- VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, commi 1, lettera c), e 24, comma 1 del decreto legislativo n. 1 del 2018, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;
- VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;
- VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, commi 1, lettera c), e 24, comma 1 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023, nel territorio dei comuni di Fiorenzuola, di Marradi, di Palazzolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze;
- VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, commi 1, lettera c), e 24, comma 1 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023, nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate,

di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino;

VISTO la delibera del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2024, con la quale è stato prorogato, per ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza già dichiarato in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena e delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche che si sono verificate a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio delle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;

VISTO il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi”, che disciplina il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le citate delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio e del 25 maggio 2023;

VISTO in particolare, l'articolo 20-ter, comma 1, del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, il quale prevede che *“Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate, è nominato il Commissario straordinario alla ricostruzione, individuato tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere, tenuto conto della complessità e rilevanza del processo di ricostruzione. Il Commissario resta in carica fino al 30 giugno 2024. Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo, si può provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali”*;

VISTO altresì, il comma 2 dell'articolo 20-ter, del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, il quale prevede la costituzione e la disciplina del funzionamento di una struttura di supporto mediante una o più ordinanze del Commissario straordinario, adottate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la quale assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni disciplinate

dal medesimo decreto e opera sino alla data di cessazione del Commissario;

VISTO altresì, il comma 7 dell'articolo 20-ter, del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, nel quale sono indicate le funzioni spettanti al citato Commissario straordinario alla ricostruzione, per l'esercizio delle quali, il Commissario straordinario può avvalersi, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, altresì, delle strutture delle Amministrazioni centrali dello Stato, compresa l'Amministrazione della difesa, e degli organismi *in house* delle medesime Amministrazioni sulla base di apposite convenzioni e provvede anche a mezzo di ordinanze, previa intesa con le regioni interessate, con le modalità e i limiti indicati dal medesimo articolo;

VISTO inoltre, il comma 9 dell'articolo 20-ter, del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, il quale stabilisce che *“Il Commissario straordinario alla ricostruzione, con proprio provvedimento, può nominare sub-commissari, uno per ciascuna delle regioni interessate. I sub-commissari operano in stretto raccordo con il Commissario straordinario e lo coadiuvano nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 7. Ai sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati”*;

VISTO l'articolo 20-quater del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, il quale prevede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dall'autorità politica delegata per la ricostruzione, di una Cabina di coordinamento per la ricostruzione, presieduta dalla Struttura commissariale per la ricostruzione;

VISTO l'articolo 20-ter, comma 10, del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, il quale prevede l'istituzione di una contabilità speciale intestata al Commissario straordinario;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 14 luglio 2023, al n. 2026, con il quale il generale del corpo d'armata Francesco Paolo Figliolo è stato nominato, a decorrere dalla data del predetto decreto e fino al 30 giugno 2024, Commissario straordinario alla ricostruzione, ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

VISTO il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, “Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per

- lo svolgimento di grandi eventi internazionali, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111;
- VISTO** il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., recante “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”;
- VISTO** la Convenzione con Invitalia stipulata in data 15 novembre 2023, ai sensi dell’articolo 20-ter, comma 7 del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, con cui sono state disciplinate le modalità di collaborazione per l’affidamento all’Invitalia delle attività di carattere tecnico-specialistico, ingegneristico, amministrativo connesse alla realizzazione delle attività di ricostruzione sul territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di competenza del Commissario Straordinario di cui al D.P.C.M. del 7 agosto 2023;
- VISTA** la nota prot. n. 0001814 del 6 maggio 2024, con cui il Commissario straordinario tenuto conto che la quasi totalità dei comuni interessati dagli eventi alluvionali ha rappresentato la necessità di un supporto specialistico per la gestione dei contributi alle imprese e alle famiglie (soggetti legittimati), le domande sinora presentate ed in corso di presentazione ammontano a circa 1.900, su di un bacino potenziale di soggetti legittimati individuati in circa 70.000 gruppi familiari e 16.000 imprese tra agricole e produttive) ha richiesto ad Invitalia di presentare un dettagliato progetto, con relativo *budget*, per la proroga dello svolgimento del servizio fino al 30 giugno 2025;
- CONSIDERATO** che le attività oggetto del presente Atto di proroga dell’Accordo del 15 novembre 2023 rientrano tra quelle previste dello Statuto societario dell’Invitalia S.p.A.;
- VISTI** gli articoli 60 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 2 e s.m.i. in materia di incompatibilità degli incarichi dei dipendenti pubblici ed il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni presso gli enti privati in controllo pubblico;
- VISTI** gli articoli 35, comma 3 e 53, comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTA** la normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012 e s.m.i. e relativi decreti attuativi;
- VISTA** la normativa in materia di trasparenza e relativi obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2023, n. 33/2013 e s.m.i.;

- VISTA** la determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";
- VISTO** l'articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", che prevede clausole contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari;
- CONSIDERATO** che l'Invitalia S.p.A., in attuazione del presente atto, si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza di quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- VISTA** la delibera n. 556 del 31 maggio 2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, recante l'aggiornamento della determinazione n. 4 del 2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- TENUTO CONTO** del Protocollo di vigilanza collaborativa stipulato dal Commissario straordinario con l'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 15 settembre 2023, ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera h) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che disciplina lo svolgimento dell'attività di vigilanza collaborativa preventiva, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e dell'esecuzione dell'appalto;
- VISTA** la nota prot. n. 0231033 in data 20 giugno 2024, con cui l'Agenzia ha trasmesso al Commissario straordinario una proposta di "Nuovo Piano delle attività e dei costi" contenente le attività e le stime di costo per i servizi di supporto tecnico-operativo al sistema di gestione e controllo in oggetto, contenente gli elementi necessari alla valutazione, da parte del Commissario straordinario, della congruità economica dell'offerta, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 seconda parte del d.lgs. 36/2023;
- VISTA** la nota prot. PCM AKW67R5 REG2024 0002767 in data 2 luglio 2024, con la quale il Commissario straordinario, nelle more del perfezionamento di specifico atto aggiuntivo affinché le attività di supporto, disciplinate dalla Convezione sottoscritta in data 15 novembre 2023, siano garantite e assicurate dall'Agenzia fino al 30 giugno 2025, ha richiesto la prosecuzione delle attività

convenzionate a parità di risorse stanziare con il predetto Atto del 15 novembre 2023;

VISTA la nota prot. n. PCMAKW67R5 REG2024 0003700 del 12 settembre 2024, con la quale la struttura commissariale, ha approvato il “Nuovo Piano delle attività e dei costi”, comunicando l’esito positivo della valutazione di congruità economica dell’offerta di Invitalia effettuata ai sensi dell’articolo 7, comma 2, seconda parte del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36, in quanto il ricorso ad Invitalia risponde a criteri di efficienza, efficacia, economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, vista la significativa esperienza maturata dall’Agenzia nelle materie oggetto dell’affidamento e che l’offerta presentata, oltre a conseguire risparmi di spesa rispetto ai parametri di mercato;

VISTA la nota prot. 0084588, del 4 ottobre 2024 con la quale il Ministero delle Imprese e del made in Italy – Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza - Direzione Generale servizi di vigilanza - Divisione VIII – vigilanza su enti strumentali, fondazioni, società partecipate e vigilate dal Ministero, ha rilasciato l’autorizzazione preventiva alla sottoscrizione del presente Atto di proroga, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 maggio 2018;

PREMESSO

- che in data 15 novembre 2023 è stata stipulata una convenzione tra le parti sopraindicate per l’attività per la gestione dei servizi di supporto al sistema di gestione e controllo dei contributi relativi agli interventi di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, convertito, con modificazioni, in legge 31 luglio 2023, n. 100 (di seguito anche “la Convenzione”);
- che con la delibera del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 76, in data 30 marzo 2024, è stato prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena e delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini;

RAVVISATA

la necessità di rinnovare la Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10 della stessa, fino al 30 giugno 2025.

Le Parti, fermi restando i patti e le condizioni della Convenzione del 15 novembre 2023

CONVENGONO

Articolo 1

(Premesse e allegati)

1. Le premesse, i considerata e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritti nel presente articolo.
2. Gli Allegati al presente Atto di integrazione e proroga della Convenzione del 15 novembre 2023 (di seguito Atto di proroga), sono costituiti da:
 - Allegato “A” – Piano operativo di dettaglio;
 - Allegato “B” - Disciplinare di rendicontazione;
 - Allegato “C” – Istruzioni ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali.

Articolo 2

(Oggetto e ambito di intervento)

1. Il presente Atto di proroga disciplina i rapporti, sotto il profilo procedurale, amministrativo e finanziario, tra la struttura commissariale e Invitalia ai fini della realizzazione delle attività di attuazione del Piano Operativo di dettaglio (citato Allegato “A”).
2. Nello specifico, Invitalia, per l’attuazione del citato Piano Operativo di dettaglio, garantirà il supporto tecnico-specialistico relativamente alle macro-attività di seguito elencate:
 - a. istruttoria di concessione dei contributi, a valle delle verifiche di competenza dei Comuni, in merito all’accogliibilità della domanda:
 - 1) verificare la completezza documentale e l’ammissibilità dei beni per i quali la perizia asseverata abbia attestato il nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi meteorologici avversi occorsi dal 1° maggio 2023;
 - 2) quantificare l’importo ammissibile, con separata indicazione dell’indennizzo assicurativo da decurtare, ove ricorra, a contributo, previa determinazione dell’entità, delle tipologie di intervento e dei costi ammessi a contributo;
 - b. istruttoria di erogazione dei contributi concessi:
 - 1) verificare la completezza e la regolarità di tutta la documentazione presentata con specifico riferimento a:
 - i. accertamento della regolarità formale dei giustificativi di spesa e della piena coerenza delle spese documentate con l’intervento riconosciuto dal decreto di concessione;
 - ii. verifica della corrispondenza tra la documentazione tecnica e la documentazione di spesa;
 - iii. verifica dei bonifici e dell’esatta indicazione del titolo di spesa quietanzato;
 - iv. verifica degli estratti conto o documenti analoghi con effettiva registrazione del bonifico;

- v. predisporre apposita richiesta di erogazione della quota a saldo, riepilogativa per ciascun beneficiario richiedente, tenuto conto del contributo concesso e della quota di anticipazione già erogata.
 - c. Controlli di primo livello, *desk in loco*:
 - 1) verifiche documentali, a premessa dell'adozione dei decreti di erogazione dei contributi a titolo di anticipazione, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalle ordinanze commissariali e la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte dai beneficiari;
 - 2) verifiche in loco, anche a campione, a premessa dell'adozione del provvedimento di liquidazione del saldo relativo ai contributi concessi ed erogati a titolo di anticipazione, allo scopo di verificare il completamento degli interventi e la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte dai beneficiari per le quali sia stato adottato uno o più decreti di concessione dei contributi.
 - d. Supporto al Responsabile del procedimento dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali, secondo le disposizioni di cui alle ordinanze commissariali n. 11/2023 e s.m.i., n. 14/2023 e s.m.i., n. 20/2024 e s.m.i., n. 23/2024 e s.m.i., relative alle attività produttive e agricole nonché alle famiglie.
3. INVITALIA garantirà le attività di cui ai commi precedenti, nei termini richiesti dalla struttura commissariale, fermi restando i poteri in capo al Commissario straordinario e l'osservanza del quadro giuridico derogatorio previsto nelle ordinanze stesse.

Articolo 3

(Tipologia di prestazioni assicurate dalla Invitalia S.p.A.)

1. Invitalia si impegna, inoltre, in esecuzione del presente Atto di proroga, a garantire le seguenti prestazioni:
 - a. mettere a disposizione del Commissario straordinario tutta la documentazione e l'eventuale supporto *software* prodotto nel corso delle attività, nonché a redigere, ove occorra, note illustrative circa l'attività svolta;
 - b. assicurare che i risultati delle attività, conseguiti in attuazione del presente Atto di proroga, non vengano utilizzati né da Invitalia, né da chiunque collabori agli stessi ad ogni titolo, senza la preventiva ed esplicita autorizzazione del Commissario e, comunque, con l'obbligo di riferimento al presente Atto di proroga.
2. Invitalia si impegna, altresì, a modificare la struttura organizzativa destinata all'esecuzione delle attività convenzionali, in relazione al volume di attività da svolgere e ad eventuali esigenze tecniche ed organizzative emergenti successivamente alla stipula del presente Atto di proroga, anche su richiesta della struttura commissariale.

Articolo 4

(Organizzazione del lavoro e Piano Operativo di dettaglio)

1. Il Piano operativo, riportato in allegato A", prevede in particolare: le attività da espletare; l'organizzazione delle attività; l'analisi previsionale dei costi entro il massimale di spesa di cui all'articolo 6 del presente Atto di proroga.

2. Il Piano potrà essere integrato sulla base delle specifiche esigenze manifestate dalla Struttura commissariale e le eventuali modifiche dovranno essere concordate tra le parti e approvate dal Commissario straordinario alla ricostruzione.
3. Eventuali esigenze di variazione saranno sottoposte da Invitalia all'approvazione del Commissario che si esprimerà entro 15 giorni dalla data di comunicazione della richiesta. Ulteriori o diverse esigenze di assistenza tecnica ed operativa, da parte del Commissario, saranno comunicate tempestivamente ad Invitalia che darà avvio alle relative azioni previa comune verifica della loro compatibilità, anche finanziaria, con il Piano operativo di dettaglio.

Articolo 5

(Esecuzione delle attività e Responsabile del presente Atto di proroga)

1. Per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Atto di proroga, Invitalia si avvale del proprio personale, di quello delle società eventualmente controllate e direttamente di queste ultime nonché, nel rispetto delle normative vigenti, della collaborazione di consulenti/soggetti esterni laddove ne ricorra la necessità, previa condivisione con la struttura commissariale.
2. Il Commissario straordinario alla ricostruzione è individuato quale soggetto Responsabile del presente Atto di proroga.
3. Al Responsabile del presente Atto di proroga spetta il compito di governare il processo complessivo di realizzazione delle attività ricomprese nel presente Atto, vigilare sul corretto espletamento degli incarichi affidati e dirimere eventuali problematiche di carattere istituzionale, al fine di agevolare la realizzazione delle attività.
4. Si individua, quale Responsabile dell'Agenzia, il responsabile Area Ricostruzione e Tutela del Territorio, Dottor Matteo Campana.
5. Il Commissario si impegna a mettere a disposizione di INVITALIA tutte le informazioni e la documentazione in suo possesso funzionale alla realizzazione delle attività.
6. Invitalia si impegna affinché il proprio personale, che a qualsiasi titolo collabori con la struttura commissariale, si attenga scrupolosamente al rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento del committente ed alle direttive impartite da quest'ultimo in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.
7. Invitalia si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

Articolo 6

(Corrispettivi per le prestazioni svolte)

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Atto di proroga, la struttura commissariale riconosce a Invitalia un importo pari a euro 10.126.850,00,00 IVA al 22% esclusa, ad euro 12.354.757,00 IVA inclusa come determinato nel piano economico-finanziario previsionale di cui all'allegato "A" – Piano operativo di dettaglio.

2. La copertura finanziaria dell'importo di cui al comma 1 comprende tutti i costi diretti e indiretti sostenuti da Invitalia per le attività previste dal presente Atto di proroga, con oneri a carico delle risorse rese disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.
3. La relativa IVA sarà versata dalla struttura commissariale direttamente all'Erario della Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 6-bis *(Penali)*

1. Qualora Invitalia, per cause ad essa esclusivamente imputabili, non dia corso nei 30 giorni dal rilascio da parte dei Comuni, alle attività istruttorie di secondo livello di cui:
 - all'ordinanza n. 11/2023 del 25 ottobre 2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, ammessa alla registrazione alla Corte dei Conti il 25 ottobre 2023, foglio n. 2785, recante *“Criteri, modalità e termini per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, alle imprese singole o associate titolari delle attività economiche e produttive ovvero agricole, con sede legale, sede operativa o unità locali, o che esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione ai sensi dell'articolo 20-bis del citato decreto legge, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023 e per le quali sia dimostrato, con perizia asseverata ovvero giurata, il nesso di causalità tra i danni subiti e i citati eventi calamitosi”*;
 - all'ordinanza n. 14/2023 del 3 novembre 2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, ammessa alla registrazione alla Corte dei Conti il 13 novembre 2023, foglio n. 2948, con la quale vengono disciplinati i criteri, le modalità ed i termini per la determinazione, la concessione e la erogazione dei contributi di cui all'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023 n. 100, agli immobili di edilizia abitativa e relative pertinenze situate, ai sensi dell'articolo 20-bis del citato decreto-legge, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023 e per i quali sia dimostrato, con perizia asseverata ovvero giurata, il nesso di causalità tra i danni subiti e i citati eventi calamitosi”;
 - all'ordinanza n. 20/2024 del 15 gennaio 2024 del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, con la quale si disciplina la determinazione dei costi parametrici per ettaro per la determinazione del contributo, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa) dell'ordinanza n. 11/2023, da riconoscere alle imprese agricole;

- l’ordinanza n. 23/2024 del 9 aprile 2024 del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, ammessa alla registrazione alla Corte dei Conti il 22 aprile 2024, foglio n. 1156, con la quale vengono riviste alcune modalità attuative delle ordinanze n. 11/2023 e 14/2023 al fine di assicurare in maniera più celere il riconoscimento, la concessione e l’erogazione dei contributi di cui al comma 3, dell’articolo 20-sexies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in relazione alla tipologia di interventi e danni subiti agli immobili di edilizia abitativa e relativa pertinenze in diretta conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023 nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;
- all’ordinanza n. 31/2024 del 12 agosto 2024 del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, ammessa alla registrazione alla Corte dei Conti il 4 settembre 2024, n. 2400, con la quale vengono disciplinati i criteri, le modalità ed i termini per la determinazione, la concessione e la erogazione dei contributi per il ristoro dei beni mobili danneggiati o distrutti;

il Commissario straordinario applicherà le penali come di seguito determinate, in relazione alla gravità e alla durata dell’inadempimento.

2. Le penali di cui al comma precedente consisteranno nel pagamento da parte di INVITALIA di una somma complessiva pari ad € 50,00 (cinquanta/00) per ciascun giorno di ritardo e si applicheranno alle domande rilasciate dai comuni competenti a partire dal giorno 1° ottobre 2024, entro il limite di 600 domande per mese.
3. Nel caso in cui il numero di domande rilasciate mensilmente dai comuni sia superiore a 600, l’Agenzia, ove necessario, provvederà, entro 60 giorni, ad integrare la struttura, anche mediante acquisizione di servizi professionali esterni, nei limiti delle risorse finanziarie previste dal presente atto integrativo e di proroga.
4. Ai fini dell’applicazione delle suddette penali, le attività istruttorie sono attestate dalla relazione con la proposta di contributo ovvero, in caso di incompletezza documentale, dalla richiesta di integrazione.
5. Qualora la struttura appositamente costituita da Invitalia richieda chiarimenti o integrazioni nel corso della fase istruttoria, il termine di 30 giorni di cui al comma 1 è interrotto, come previsto dalle suddette ordinanze commissariali.
6. La contestazione delle inadempienze è notificata dal Commissario straordinario a mezzo posta elettronica certificata (PEC) sulla base delle rilevazioni fornite dalla piattaforma all’uopo implementata dalle regioni di riferimento. Invitalia ha facoltà di comunicare a mezzo PEC le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 20 giorni dalla data della notifica della contestazione. Trascorso invano detto termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni non siano ritenute accoglibili, il Commissario straordinario comunica l’applicazione delle penali ed il relativo ammontare che dovrà essere portato in detrazione dall’importo oggetto del pagamento di cui all’articolo 6 immediatamente successivo alla contestazione dell’inadempienza;

Articolo 7

(Rendicontazione, modalità e termini di pagamento)

1. La rendicontazione dei costi e la verifica delle prestazioni viene effettuata alla scadenza del presente Atto di proroga e a tal fine, entro i quattro mesi successivi alla scadenza, Invitalia trasmette alla struttura commissariale una relazione illustrativa dell'attività svolta, corredata dal rendiconto dei costi sostenuti, in applicazione del Disciplinare di rendicontazione allegato al presente Atto.
2. La struttura commissariale valuterà l'ammissibilità dei costi rendicontati da Invitalia in relazione alle attività svolte approvando, mediante apposito atto, entro 60 giorni dalla ricezione, le rendicontazioni effettuate sulla base di quanto stabilito nel Disciplinare di rendicontazione di cui sopra; successivamente alla ricezione dell'atto di approvazione della rendicontazione, Invitalia emetterà la relativa fattura; il pagamento delle spettanze avverrà mediante mandato di pagamento, entro 30 giorni dalla presentazione della fattura medesima – codice univoco per la fatturazione: DAYK0G.

Articolo 8

(Diritto di recesso, risoluzione per grave inadempimento e interruzione)

1. La struttura commissariale potrà recedere in qualunque momento dal presente Atto di proroga qualora, a suo giudizio, nel corso della realizzazione delle attività, intervengano fatti o provvedimenti che rendano impossibile o inopportuna, ovvero non più di interesse, la prosecuzione del presente Atto di proroga. In tali ipotesi, verranno riconosciute all'Agenzia le spese sostenute alla data di comunicazione scritta del recesso - che dovranno essere opportunamente rendicontate - nonché quelle che, ancorché non materialmente effettuate, alla medesima data, risultino da impegni definitivamente vincolanti e non eludibili, salvo il caso di risoluzione per inadempimento che rimane regolato dagli articoli 1455 e ss. del Codice civile, oltreché dalle norme speciali del presente Atto.
2. Qualora sopravvengano mutamenti normativi che rendano non più di interesse, a giudizio di entrambe le Parti, la prosecuzione del rapporto in essere, il presente Atto di proroga potrà essere risolto anticipatamente, fermo restando il diritto di Invitalia di vedersi riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per le attività fino a quel momento realizzate nonché il rimborso degli ulteriori oneri derivanti da impegni giuridicamente vincolanti.
3. In caso di sospensione delle attività, per fatto imputabile al Commissario, è dovuto ad Invitalia il rimborso delle spese sostenute per le attività fino a quel momento realizzate nonché il rimborso degli ulteriori eventuali oneri riconosciuti, comunque derivanti dai costi sostenuti e documentati e degli impegni giuridicamente vincolanti assunti fino alla data della sospensione.

Articolo 9
(Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione o all'applicazione del presente atto o, comunque, direttamente od indirettamente connessi, la Parte interessata comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione entro il termine massimo di 5 giorni dalla data di ricezione della contestazione e a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 giorni.
3. Resta peraltro inteso che le eventuali controversie in corso non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività del presente atto, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dalle Parti, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.
4. Le controversie eventualmente insorte con soggetti terzi, a seguito delle prestazioni rese ai sensi dell'articolo 3 del presente accordo, sono in capo alla società che assume ogni responsabilità per gli atti e le azioni posti in essere in esecuzione del presente accordo.
5. Per ogni controversia tra le parti afferente o relativa al presente Accordo sarà competente, in via esclusiva, l'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.

Articolo 10
(Durata, efficacia e pubblicità)

1. Il presente atto di proroga avrà termine in data 30 giugno 2025, giorno di scadenza dello stato di emergenza, per come previsto dalla delibera del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2024, pubblicata in G.U. serie generale n. 76 del 30 marzo 2024
2. La durata di cui al comma 1 è prorogabile di comune accordo tra le Parti, previa emanazione di pertinenti provvedimenti normativi correlati all'estensione temporale dell'incarico del Commissario straordinario.
3. L'efficacia del presente atto è subordinata all'acquisizione del visto da parte della Corte dei Conti, qualora sottoposto – su iniziativa del Commissario straordinario - al controllo preventivo di legittimità dell'organo di controllo.
4. Nelle more della registrazione presso i competenti organi di controllo le attività oggetto del presente accordo si intendono vincolanti e esecutive per la società dalla data di sottoscrizione dello stesso.
5. A seguito dell'avvenuta registrazione del presente Atto di proroga da parte dei competenti Organi di controllo, sono riconosciuti i costi sostenuti da Invitalia per l'esecuzione, nelle more del rilascio delle suddette registrazioni di legge, delle attività di cui all'articolo 2. Detti costi saranno soggetti, in ogni caso, ad approvazione della Struttura commissariale previa presentazione della apposita documentazione, secondo le modalità di cui all'articolo 7 del presente Atto di proroga.
6. Il presente atto verrà pubblicato sui siti istituzionali delle parti contraenti.

Articolo 11

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Con la sottoscrizione del presente atto la società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e, in particolare, quello di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del citato articolo, alle commesse pubbliche.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della sopra citata legge, l'Invitalia comunica che il conto dedicato ai movimenti finanziari di cui al presente atto è il seguente, alla medesima intestato ed acceso presso Monte dei Paschi di Siena – Agenzia 1, Via Po – ROMA, Iban: IT77G0103003201000000469583.
3. Il soggetto abilitato ad eseguire movimentazioni sul conto su indicato sono:
Dott. Bernardo Mattarella (C.F.: MTTBNR66R26H501Z);
Dott. Domenico Tudini (C.F.: TDNDNC57C18H501X);
Dott. Dario Lioto (C.F.: LTIDRA58H21L219B).
4. La società si impegna a comunicare al Commissario straordinario, entro 7 (sette) giorni dalla variazione, ogni eventuale modifica relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
5. La società si impegna, altresì, a far assumere i suddetti obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari anche ad eventuali subfornitori e subcontraenti di cui si avvale nell'esercizio delle attività affidate nonché a dare notizia al Commissario straordinario ed alla Prefettura competente per territorio della violazione dei predetti obblighi da parte dei suindicati soggetti.
6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente atto.

Articolo 12

(Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza)

1. Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ed al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come anche modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e s.m.i. (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), le Parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi, nell'attuazione del presente Atto di proroga, all'osservanza ed al rispetto delle norme citate e delle successive modificazioni.
2. Al riguardo, l'Invitalia è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex decreto legislativo n. 231/2001 e s.m.i. (MOGC) cui sono allegati, tra l'altro, il Codice Etico e di Condotta ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), con i relativi allegati.

3. Anche la struttura commissariale è dotata di un proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).
4. Le Parti dichiarano di aver preso visione della suddetta documentazione pubblicata sui rispettivi siti istituzionali, di avere acquisito consapevolezza dei contenuti della stessa e di impegnarsi ad attenersi alle relative previsioni, che devono ritenersi applicabili anche ai rapporti regolati dal presente atto.
5. La violazione di quanto sopra indicato, comporterà, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile la risoluzione del presente atto, ferma restando la facoltà della parte non inadempiente di agire per il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 13

(Referenti e comunicazioni)

1. Per i rapporti tra le Parti rinvenenti dal presente Atto di proroga:
 - a. i referenti per il Commissario straordinario sono: il colonnello Carlo La Torre, mail: cu.ricprivate@commissarioricostruzione.it e il brigadier generale Sandro Corradi, mail: cu.amministrativa@commissarioricostruzione.it ; PEC: commissarioricostruzione@pec.governo.it;
 - b. il Referente per la Società è: il Responsabile Ricostruzione e Tutela del Territorio, dott. Matteo Campana PEC: publicadvisory@postacert.invitalia.it; mail mcampana@invitalia.it.
2. L'eventuale sostituzione dei predetti Referenti è oggetto di preventiva comunicazione all'altra parte e non comporta la necessità di modificare il presente Atto.
3. Le comunicazioni tra la Società e il Commissario straordinario, nell'ambito dei rapporti rinvenenti dal presente Atto di proroga e fermi restando i termini e le modalità previsti dal Codice degli Appalti, dal Regolamento di Attuazione e dalla normativa applicabile in materia di contratti pubblici, debbono aver luogo tramite posta elettronica certificata (PEC) ovvero altri strumenti elettronici concordati tra la Società e il Commissario straordinario.

Articolo 14

(Trattamento dei dati personali)

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, le Parti si impegnano all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), nonché al decreto legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii. (Codice Privacy). Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei soggetti interessati secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'articolo 5 del GDPR e per il solo ed esclusivo fine di perseguire gli scopi di cui al presente Atto di proroga, nonché degli eventuali obblighi di legge alla stessa connessi.
2. Le Parti convengono che ciascuna di esse nei confronti dell'altra riveste la posizione di interessato e di Titolare del trattamento per i trattamenti conseguenti alla gestione del rapporto contrattuale. A tali fini, ciascuna parte dà atto di aver ricevuto apposita

informativa per il trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della stipula e gestione del presente Atto integrativo.

3. La struttura commissariale, quale Titolare del trattamento, abilita il gruppo di lavoro, di cui al precedente articolo 5, ad accedere ed operare sui propri sistemi per le finalità e le attività delegate con il presente Atto di proroga, in virtù di credenziali di accesso che sono attribuite e gestite dalla Struttura commissariale secondo le proprie disposizioni organizzative. Il personale così abilitato agisce in qualità di “autorizzato al trattamento dei dati” per conto del Titolare, ai sensi dell’articolo 29 del GDPR e dell’articolo 2-quaterdecies del Codice Privacy, nel rispetto delle istruzioni al trattamento che verranno impartite dalla struttura commissariale di cui all’Allegato C “Istruzioni ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali in applicazione dell’articolo 29 del Regolamento (UE) n. 679/2016” che costituisce parte integrante del presente Atto di proroga.
4. Invitalia garantisce di aver già adottato sia un Sistema privacy, che si completa con il manuale di sistema “Sistema di gestione dell’Information Technology”, sia misure tecniche e organizzative adeguate, descritte nel “Documento di sintesi delle misure tecniche e organizzative di Invitalia S.p.a.” prot. n. 299770 del 1° dicembre 2021, che costituisce allegato e parte integrante dell’Allegato D

Articolo 15

(Incompatibilità)

1. Le Parti dichiarano per il personale impiegato nelle attività oggetto del presente Atto di proroga, di non trovarsi, per l’espletamento di tali attività, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa.
2. In caso di incompatibilità opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Articolo 16

(Sicurezza e ambiente)

1. Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Atto di proroga, verrà chiamata a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.
2. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e ss.mm.ii., osservando in particolare gli obblighi di cui all’articolo 20 del decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell’ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza (Dirigente ai fini della sicurezza) della sede ospitante è tenuto, prima dell’accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.

3. Gli obblighi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.
4. Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

Articolo 17

(Attività di comunicazione)

1. Le Parti convengono, con modalità da concordarsi, di dare diffusione del presente Atto di proroga e delle iniziative da realizzare tramite i propri siti istituzionali, anche con azioni congiunte.
2. Le Parti si danno, altresì, atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa.
3. In particolare, i loghi della Società e del Commissario straordinario potranno essere utilizzati, con modalità da concordarsi, nell'ambito della collaborazione oggetto del presente Atto di proroga, mentre l'utilizzazione degli stessi loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente al presente Atto di proroga, richiederà il consenso della Parte interessata.
4. Qualunque comunicazione tra le Parti, riguardante l'espletamento delle attività oggetto del presente Atto di proroga, deve essere inviata all'indirizzo dei referenti di cui all'articolo 13 del presente Atto di proroga ed effettuata mediante qualunque mezzo di trasmissione da cui risulti il mittente, il destinatario, il giorno e l'ora di ricezione.

Articolo 18

(Proprietà dei risultati)

1. I risultati tecnico – scientifici ed i prodotti conseguiti in attuazione delle attività di cui al presente atto, rimangono di proprietà esclusiva del Commissario straordinario che potrà disporre per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, ferma restando la possibilità per Invitalia di realizzare pubblicazioni scientifiche nell'ambito della propria attività di ricerca.

Articolo 19

(Riservatezza)

1. Resta tra le parti espressamente convenuto che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato da Invitalia verrà a conoscenza nello svolgimento del presente incarico devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso, Invitalia si obbliga ad adottare con i propri

dipendenti, collaboratori e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.

2. La divulgazione della documentazione e delle informazioni derivanti dal presente Atto di proroga potrà essere effettuata solo con l'accordo di entrambe le Parti.
3. Invitalia ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di cui venga in possesso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività.

Articolo 20

(Assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

1. Invitalia, in conformità alle disposizioni previste all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, a decorrere dall'entrata in vigore della citata norma dichiara di non aver affidato incarichi o lavori retribuiti e si obbliga a non affidarne, anche a seguito della sottoscrizione del presente Atto di proroga, in forma autonoma o subordinata, a ex dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri e non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta nell'ambito del suddetto rapporto.
2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla citata disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Articolo 21

(Obblighi di pubblicazione)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera o) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, la Parti si impegnano a rispettare quanto disciplinato relativamente agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Articolo 22
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto di proroga, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili.
2. Il presente Atto di proroga rappresenta l'accordo completo tra le Parti e prevale su tutti i precedenti accordi, sia orali che scritti, tra le Parti aventi lo stesso oggetto dell'Accordo medesimo.
3. Il presente Atto di proroga non crea alcun rapporto di associazione, joint venture o agenzia tra le Parti, ma disciplina esclusivamente l'attività di collaborazione sopra specificata.
4. Il presente Accordo è sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Allegati:

- A. Piano operativo di dettaglio;
- B. Disciplinare di rendicontazione;
- C. Istruzioni ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali in applicazione dell'articolo 29 del Regolamento (UE) n. 679/2016;
- D. Documento di sintesi delle misure tecniche e organizzative di Invitalia S.p.a.

Per il

**Commissario straordinario alla
ricostruzione nel territorio delle regioni
Emilia-Romagna, Toscana e Marche**
Generale di Corpo d'Armata
Francesco Paolo Figliuolo

Firmato Digitalmente da/Signed by:
FRANCESCO PAOLO FIGLIUOLO
In Data/On Date:
mercoledì 6 novembre 2024 15:34:09

INVITALIA S.P.A.
Amministratore Delegato
Dott. Bernardo Mattarella

ALLEGATO A
PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO

**Proposta progettuale per l'attività di supporto al
Commissario Straordinario alla ricostruzione nel
territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana
e Marche in ordine allo svolgimento delle attività
di concessione ed erogazione dei contributi per
la ricostruzione nel periodo dal 1° luglio 2024 al
30 giugno 2025**

tra

Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio
delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche

e

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia)

Roma, 12 giugno 2024

Sommario

1.	<u>Premessa</u>	3	1
2.	<u>Articolazione e pianificazione delle attività</u>	3	2
3.	<u>Cronoprogramma delle attività</u>	3	4
4.	<u>Gruppo di lavoro Invitalia</u>	1	
5.	<u>Elementi utili per la valutazione di congruità</u>	3	
6.	<u>Quadro economico previsionale complessivo</u>	5	

1. Premessa

La presente proposta delinea le condizioni organizzative, tecniche ed economiche dell'offerta per la prosecuzione della Convenzione tra il Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche (in seguito Commissario Straordinario) colpite dagli eventi alluvionali del 01.05.2023 ed Invitalia (in seguito anche Agenzia), nel periodo dal 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025.

La proposta è stata redatta su specifica richiesta del Commissario Straordinario inviata tramite nota prot. PCM AKW67R5 REG2024 0001814 del 06/05/2024.

L'ambito di riferimento per l'attività di supporto specialistico, tecnico-operativo è costituito dallo svolgimento delle istruttorie per la concessione e l'erogazione dei contributi per il riconoscimento dei danni subiti a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, così come stabilito dagli articoli 20-sexies e 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.

La proposta riporta il dettaglio delle caratteristiche del progetto di supporto specialistico, tecnico operativo attraverso la descrizione dell'articolazione degli ambiti di attività

La scadenza della convenzione è fissata al 30.06.2025.

Tutto ciò premesso, la presente proposta progettuale è strutturata come segue:

- il **paragrafo 2** è dedicato ad una **sintetica descrizione dell'offerta** delle attività, che tiene conto dei fabbisogni espressi dal Commissario Straordinario;
- il **paragrafo 3** descrive, sotto il profilo dei ruoli, dell'esperienza professionale e dell'allocazione sulle attività da svolgere, il **gruppo di lavoro di Invitalia**, proposto per rispondere alle esigenze espresse dal Commissario Straordinario;
- il **paragrafo 4** descrive il cronoprogramma delle attività;
- il **paragrafo 5** effettua una ricognizione degli **elementi utili per valutare la congruità** dell'offerta;
- il **paragrafo 6** riporta una **sintesi del quadro economico complessivo** emergente dalle caratteristiche dell'offerta.

2. Articolazione e pianificazione delle attività

Il progetto di supporto specialistico, tecnico-operativo è articolato sulla base dei seguenti ambiti di attività:

a) Istruttoria di concessione dei contributi

A valle delle verifiche di competenza dei Comuni, in merito all'accoglibilità della domanda:

- verifica della completezza documentale e dell'ammissibilità dei beni per i quali la perizia asseverata abbia attestato il nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi meteorologici avversi occorsi dal 1° maggio 2023;
- quantificare l'importo ammissibile, con separata indicazione dell'indennizzo assicurativo da decurtare, ove ricorra, a contributo, previa determinazione dell'entità, delle tipologie di intervento e dei costi ammessi a contributo;
- verifica dell'osservanza da parte dei soggetti beneficiari della normativa in materia di regolarità contributiva (acquisizione DURC);
- acquisizione delle informazioni e comunicazioni antimafia ove previsto;
- acquisizione della disponibilità e della capienza sugli Aiuti di Stato, tramite visura del Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) ovvero tramite visura del Sistema Informativo Agricolo, (SIAN);

b) istruttoria di erogazione dei contributi concessi

- Verificare la completezza e la regolarità di tutta la documentazione presentata con specifico riferimento a:
 - o accertamento della regolarità formale dei giustificativi di spesa e della piena coerenza delle spese documentate con l'intervento riconosciuto dal decreto di concessione;
 - o verifica della corrispondenza tra la documentazione tecnica e la documentazione di spesa;
 - o verifica dei bonifici e dell'esatta indicazione del titolo di spesa quietanzato;
 - o verifica degli estratti conto o documenti analoghi con effettiva registrazione del bonifico;
 - o verifica dell'osservanza da parte dei soggetti beneficiari della normativa in materia di regolarità contributiva (acquisizione DURC);
 - o acquisizione delle informazioni e comunicazioni antimafia ove previsto;
- predisporre, per la successiva trasmissione al Commissario straordinario da parte dei Comuni, le proposte di erogazione del contributo, tenuto conto del contributo concesso e della quota di anticipazione già erogata; ovvero le proposte di revoca parziale o totale, qualora ciò si dovesse rendere necessario a seguito delle verifiche e dei controlli eseguiti;

c) Controlli di primo livello, desk in loco

- Verifiche documentali, a premessa dell'adozione dei decreti di erogazione dei contributi a titolo di anticipazione, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalle ordinanze commissariali e la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte dai beneficiari;
- Verifiche in loco, anche a campione, a premessa dell'adozione del provvedimento di liquidazione del saldo relativo ai contributi concessi ed erogati a titolo di anticipazione, allo scopo di verificare il completamento degli interventi e la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte dai beneficiari per le quali sia stato adottato uno o più decreti di concessione dei contributi.
- Elaborazione delle relazioni relative alle verifiche e controlli in loco eseguiti.

d) Supporto al Responsabile del procedimento dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali secondo le disposizioni di cui alle Ordinanze n. 11/2023 s.m.i., Ord. 14/2023 s.m.i. e Ord. 20/2024 s.m.i., relative alle attività produttive e agricole nonché alle famiglie, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Supporto specialistico, tecnico operativo al Responsabile del Procedimento nelle fasi di istruttoria delle domande, di elaborazione e predisposizione delle proposte di erogazioni dei contributi;
- Supporto nella valutazione delle proposte di revoca totale o parziale che si rendano necessarie sulle domande di concessione;
- Elaborazione di proposte di concessioni ovvero di erogazione del contributo oggetto di riesame a seguito di contestazioni da parte del beneficiario ovvero di rivalutazione per approfondimenti richieste dal Commissario straordinario;
- Elaborazione e produzione, a supporto della struttura commissariale, di documentazione necessaria per l'eventuale difesa nei giudizi promossi dai beneficiari.

3. Cronoprogramma delle attività

Le attività esposte nel paragrafo precedente presentano caratteristiche di esecuzione omogenee sotto il profilo della tempistica di realizzazione: le attività verranno effettuate lungo l'intero arco temporale di durata della convenzione, ovvero dal 1° luglio 2024 fino al 30 giugno 2025, salvo rimodulazioni che potranno intervenire in corso di svolgimento a seguito di sopravvenute esigenze.

Nella Figura 1 è rappresentato il cronoprogramma delle attività.

Figura 1 – Cronoprogramma delle attività

	lug-24	ago-24	Sett-24	ott-24	nov-24	dic-24	gen-25	feb-25	mar-25	apr-25	mag-25	giu-25
a) istruttoria di concessione dei contributi												
Verifica ammissibilità dei beni	→											
Quantificazione importo ammissibile	→											
b) istruttoria di erogazione dei contributi												
Verifica della completezza e della regolarità della documentazione	→											
Quantificazione del contributo spettante; predisposizione richiesta di erogazione	→											
c) controlli di primo livello, desk o in loco												
Verifiche documentali	→											
Verifiche in loco				→								
d) Supporto al Responsabile del procedimento												
Supporto al RdP	→											

4. Gruppo di lavoro Invitalia

Per l'esecuzione delle citate attività **l'Agenzia prevede un impiego complessivo di n. 127 unità, corrispondenti a circa 105 FTE**, rapportati ai mesi di durata della convenzione. Il progetto prevede il supporto da parte di un gruppo di lavoro di supporto operativo, con competenze tecnico-specialistiche, ingegneristiche e amministrative, in materia di erogazione di contributi su programmi finanziati con risorse comunitarie e nazionali, con particolare riguardo ai principi di ammissibilità delle spese, alla disciplina in materia di aiuti di Stato, ai controlli di primo livello.

Al gruppo di lavoro si aggiungono, inoltre, **n. 4 professionisti** con competenze specialistiche nel settore agricolo e **n. 1 professionista** con competenze specialistiche in ambito amministrativo, fiscale e societario. Tali figure, oltre quelle che, dotate di competenze tecnico-specialistiche, ingegneristiche e amministrative, si renderanno ulteriormente necessarie per la migliore gestione dei flussi di domande presentate, saranno rendicontate al costo per la rispettiva durata contrattuale.

Altresì, per la migliore gestione di eventuali picchi di domande presentate, L'Agenzia potrà ricorrere all'acquisto di servizi professionali esterni. Le relative fatture saranno rendicontate al costo.

Le figure professionali coinvolte nelle attività di supporto specialistico, tecnico-operativo assicurano il supporto al Commissario Straordinario sia mediante presenza presso le sedi di Invitalia, sia operando attraverso modalità di lavoro a distanza (lavoro agile o telelavoro), in linea con il CCNL dell'Agenzia, avuto anche riguardo alle esigenze tecnico-organizzative della Commissario Straordinario. Il gruppo di lavoro opererà in raccordo costante con i referenti del Commissario Straordinario.

L'articolazione del **gruppo di lavoro per livello professionale** è indicata nella successiva Tabella 1, ove è evidenziato anche l'impegno in termini di Full Time Equivalent (FTE) e il livello di esperienza maturata per ciascuna figura, nonché la correlazione con i profili di cui alla Tabella 2 riportata al successivo paragrafo.

Tabella 1 – Profili professionali, FTE previsti su base mensile per il periodo dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025

Profilo	Declaratoria professionale	Tariffa (€)	Numero risorse previste	FTE Annue
Personale di indirizzo e coordinamento (PM)	Risorse dotate di elevata professionalità e di riconoscibile autonomia direzionale, inquadrati come dirigenti, nel caso di dipendenti dell'Agenzia o di sue controllate; esperti in grado di contribuire all'implementazione delle strategie operative del progetto.	778	2	1
Personale di livello superiore (SP)	Risorse dotate di elevata esperienza professionale, a cui è affidata la responsabilità di un'Unità Organizzativa; ovvero, risorse con consolidato Know How e competenza di tipo ingegneristica e/o tecnica ovvero amministrativa, dotate di esperienza in materia di ricostruzione, in grado di svolgere anche funzioni di coordinamento.	518	19	18,3
Personale di livello operativo (JP)	Risorse con competenze specialistiche di tipo ingegneristico e/o tecnico strutturale ovvero amministrative, che elaborano le istruttorie tecniche di concessione ovvero di erogazione, verificando anche mediante controlli in loco la fattibilità tecnica e la conformità degli interventi realizzati a quelli ammessi ai contributi	346	107	85
	Totale		127	104,3

* il numero di FTE sulle attività previste è calcolato in base al rapporto tra la percentuale di impegno di ciascuna risorsa e i mesi totali di impegno previsti

5. Elementi utili per la valutazione di congruità

La presente sezione intende integrare la proposta degli elementi utili all'Amministrazione per effettuare una valutazione di congruità dell'offerta, secondo quanto richiesto dalla vigente normativa in tema di affidamenti c.d. *in house* (art. 7, comma 2, secondo capoverso, D.lgs. 36/2023).

Ai fini della valutazione delle tariffe applicate da Invitalia e della relativa congruità, occorre tener conto di vari fattori:

- la particolarità delle attività svolte da INVITALIA, che si discostano dalle ordinarie attività di assistenza tecnica;
- la presenza di costi diretti di cui non è prevista la rendicontazione, in particolare:

- o Spese per l'utilizzo della sede locale di Bologna.

La prossimità del personale impegnato sulle attività convenzionate ai soggetti coinvolti nel processo di ricostruzione post alluvione (Struttura Commissariale, Comuni, beneficiari, enti ed istituzioni locali), non solo rende più immediata ed efficace l'interazione e l'interlocuzione con tali soggetti, ma consente altresì un evidente abbattimento dei costi per viaggio e missione, tenendo conto dei numerosi sopralluoghi da svolgere presso i beneficiari, in misura pari almeno al 10% dei contributi concessi mensilmente, come stabilito dall'Art. 20-septies, comma 5, del DL 61/2023. E' evidente che, laddove il personale fosse basato a Roma, anziché a Bologna, oltre alle maggiori spese di viaggio e missione necessarie per gli spostamenti, nella stessa unità di tempo si realizzerebbe un numero inferiore di sopralluoghi proprio in funzione dei necessari maggiori tempi di spostamento del personale da Roma ai territori alluvionati.

Peraltro, laddove emergessero ulteriori fabbisogni di personale, in funzione delle attività da svolgere, sarebbe possibile offrire Bologna come sede di lavoro e così coinvolgere anche professionalità già presenti sul territorio

- o Esclusivamente per le attività di verifica documentale e back-office – nell'ottica del contenimento dei costi di trasferta e di una ottimale gestione dei carichi di lavoro - potrà essere offerta come sede di lavoro una delle sedi o unità locali sul territorio nazionale dove è già presente l'Agenzia
- o Spese di viaggio e missione.

Per lo svolgimento dei controlli in loco, previsti dalla normativa di riferimento ovvero richiesti dal Commissario, nonché per il personale la cui presenza presso la sede Invitalia di Bologna è necessaria per lo svolgimento delle attività convenzionate non saranno dovute fino al limite del 5% dei costi diretti del personale. Oltre tale soglia, le spese in questione saranno oggetto di rimborso. Tutte le spese per viaggio e missione saranno rendicontate e soggette all'autorizzazione del Commissario.

- la presenza di costi di funzionamento non direttamente imputabili ad attività operative e, quindi, non allocate su specifiche commesse ma funzionali alla realizzazione delle attività stesse ovvero a spese che non costituiscono oggetto di rendicontazione, che, dagli ultimi bilanci approvati e depositati, è sempre maggiore del 25%.

Per quanto sopra esposto, alle tariffe viene applicata una percentuale pari al 25% dei costi del personale impiegato sulle attività convenzionate, come di seguito dettagliato:

Profilo	Tariffa (€)	Maggiorazione 25% (€)	Corrispettivo (€)
Personale di indirizzo e coordinamento (PM)	778	194,5	972,5
Personale di livello superiore (SP)	518	129,5	647,5

Personale di livello operativo (JP)	346	86,5	432,5
-------------------------------------	-----	------	-------

La valutazione dovrebbe, quindi, tener conto, non solo e non tanto dell'obiettivo di *risparmio economici* o quanto di quelli di **celerità e di perseguimento di interessi strategici** che *Invitalia*, per le competenze acquisite, in particolare nella attività di istruttoria di concessione ed erogazione dei contributi post Sisma 2012, è in grado di assicurare.

6. Quadro economico previsionale complessivo

Nella tabella seguente si riporta l'articolazione dei **costi complessivi per lo svolgimento delle attività programmate dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025** in relazione ai differenti profili professionali Invitalia impegnati, comprensivi delle spese generali pari al 25% dei costi diretti per il personale, nonché i costi totali IVA inclusa.

Tabella 3 – Quadro economico previsionale

Voci di costo		2024-2025	
A - Personale	TARIFFA (euro)	gg/u	Costo (euro)
PM	778	200	155.600
SP	518	3.660	1.895.880
JP	346	17.000	5.882.000
TOTALE A - Personale		20.860	7.933.480
TOTALE B - Spese Generali			1.983.370,00
TOTALE C - Specialista di settore			210.000
TOTALE netto IVA			10.126.850,00
IVA 22%			2.227.907,00
TOTALE IVA inclusa			12.354.757,00

Si sottolinea che la ripartizione è su base annua (12 mesi) e assume carattere meramente programmatico. Conseguentemente, la quantificazione delle gg/uu e gli oneri diretti ed indiretti conseguenti, ivi inclusi i costi derivanti dall'attivazione di servizi e consulenze specifiche potranno essere oggetto di aggiornamento per meglio rispondere all'evolversi della situazione e alle esigenze della struttura commissariale con modifica, a consuntivo, del Quadro Economico complessivo.

ALLEGATO B

DISCIPLINARE DI RENDICONTAZIONE

1. STRUTTURA OPERATIVA

Il regime di rendicontazione per il personale del “Gruppo Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa”, segue il criterio della Tariffa/persona contabilizzato sulla base dei corrispettivi differenziati in funzione delle tre tipologie professionali, rappresentate nella seguente tabella:

Livello	Profilo	Costo
Program Manager (PM)	Risorse dotate di elevata professionalità e di riconoscibile autonomia direzionale, inquadrati come dirigenti, nel caso di dipendenti dell’Agenzia o di sue controllate; esperti in grado di contribuire all’implementazione delle strategie operative del progetto.	€ 972,5
Senior Professional (SP)	Risorse dotate di elevata esperienza professionale a cui è affidata la responsabilità di un’Unità Organizzativa; ovvero, risorse con consolidato Know How e competenza di tipo ingegneristica e/o tecnica ovvero amministrativa, dotate di esperienza in materia di ricostruzione, in grado di svolgere anche funzioni di coordinamento.	€ 647,5
Junior Professional	Risorse con competenze specialistiche di tipo ingegneristico e/o tecnico strutturale ovvero amministrative, che elaborano le istruttorie tecniche di concessione ovvero di erogazione, verificando anche mediante controlli in loco la fattibilità tecnica e la conformità degli interventi realizzati a quelli ammessi ai contributi	€ 432,5

Il personale con contratto di supporto specialistico sarà rendicontato al costo.

1.1. Risorse interne al “Gruppo Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa”

Per i costi relativi al personale dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, per i quali, ai sensi dell’Art. 7, l’Agenzia dovrà fornire un rendiconto analitico contenente:

- elenco nominativo del personale impegnato, con la specificazione della qualifica professionale, del ruolo e della funzione
- numero delle giornate effettuate
- descrizione sintetica delle attività svolte
- costo complessivo delle attività svolte

Il documento giustificativo delle attività è costituito dalla relazione delle attività svolte, con allegato il rendiconto analitico come sopra descritto.

1.2.Specialisti, società ed organismi esterni

Per la gestione dei processi istruttori di concessione ovvero di liquidazione, L’Agenzia potrà fare ricorso, nel limite massimo del 10% delle risorse finanziarie indicate nel quadro economico della Convenzione, a società, organismi, collaboratori e consulenti scelti in base a riconoscibili requisiti di competenza e comprovata esperienza.

Per tali voci di costo, l’Agenzia dovrà fornire un rendiconto analitico contenente:

- elenco nominativo degli specialisti esterni ovvero delle società o organismi contrattualizzati
- descrizione sintetica delle attività svolte;
- costo complessivo delle attività svolte.

Il documento giustificativo delle attività relative a tali voci di costo è costituito dal contratto/lettera d’incarico e dalla fattura/ricevuta, con allegato il rendiconto analitico come sopra descritto

2. COSTI VAGGIO E MISSIONE

Il regime di rendicontazione relativo alle altre voci di costo segue il criterio del costo effettivo sostenuto, giustificato da fattura/ricevuta.

Per “Costi viaggio e missione” si intendono le spese sostenute in relazione a trasferte fuori della sede di lavoro effettuate dai dipendenti impegnati nelle attività oggetto del presente Atto di proroga.

Per i costi relativi alle suddette voci l’Agenzia dovrà fornire un rendiconto analitico contenente:

- elenco delle spese sostenute
- riferimento agli estremi dell’incarico e della documentazione contabile giustificativa della spesa
- riferimento ai pagamenti effettuati.

Il documento giustificativo delle attività relative alle altre voci di costo è costituito dalla Nota Spese del dipendente, con allegato il rendiconto analitico delle spese per viaggio, vitto e alloggio sostenute dallo stesso per la missione svolta.

PCM AKW67R5 REG2024 0004675 12-11-2024

ALLEGATO C

ISTRUZIONI AI SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

in applicazione dell'art. 29 del Regolamento (UE) n. 679/2016

Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016 (di seguito *GDPR*) e il monitoraggio delle operazioni di trattamento descritte nel presente Atto di proroga cui il presente atto costituisce allegato, la Struttura commissariale in qualità di Titolare del trattamento

AUTORIZZA

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) n. 679/2016

il personale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia (di seguito *Agenzia e/o Invitalia*), coinvolto ai sensi dell'articolo 5 del presente Atto di proroga cui il presente atto costituisce allegato, al trattamento dei dati personali per le finalità strettamente pertinenti all'esecuzione delle attività cui sarà preposto per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Atto di proroga medesimo.

In particolare, l'autorizzazione comprende tutte le operazioni di trattamento dei dati (es. dati anagrafici, di contatto) che siano strettamente necessarie per adempiere ai compiti assegnati in relazione alle attività svolte nell'ambito dell'articolo 2 del presente Atto di proroga, e di quant'altro definito di volta in volta ed in modo specifico dal Titolare.

I Soggetti autorizzati operano sotto la diretta autorità del Titolare e sono tenuti al rigoroso rispetto dei principi del *GDPR*, della normativa nazionale e delle disposizioni emanate dalla Struttura Commissariale in materia nonché delle successive istruzioni di carattere generale.

Il presente documento contiene le istruzioni operative per gli Autorizzati suddivise in funzione della modalità del trattamento che può essere effettuato con e senza l'ausilio di strumenti elettronici.

Ogni utilizzo dei dati in possesso della Struttura Commissariale per finalità diverse da quelle strettamente professionali, è espressamente vietato.

Le persone autorizzate ad accedere ai dati personali, ai fini dello svolgimento dei propri compiti istituzionali, devono osservare i principi generali riportati all'art. 5 del *GDPR*.

Di seguito sono indicate le regole comportamentali da seguire per evitare e prevenire condotte che, anche inconsapevolmente, potrebbero comportare rischi per la sicurezza dei dati.

1. Trattamento Dati Personali

L'Art. 4 del *GDPR* definisce il trattamento di dati personali come “*qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione*”.

A tal fine, i dati personali devono essere trattati:

1. secondo modalità tali da garantire la riservatezza;

2. in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, raccogliendo i dati per finalità determinate, esplicite e legittime;
3. limitatamente a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti;
4. in modo da garantire un'adeguata sicurezza, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale;
5. per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati.

Gli Autorizzati effettuano il trattamento dei dati personali con conseguente possibilità di accesso e utilizzo della documentazione cartacea, degli strumenti informatici, elettronici e telematici, nonché degli archivi/banche dati del Titolare, avendo cura di:

- a. osservare le specifiche istruzioni operative impartite dal Titolare del trattamento attraverso la documentazione interna;
- b. operare con la massima riservatezza e discrezione;
- c. accedere esclusivamente ai Dati la cui conoscenza è strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnatigli;
- d. trattare i soli Dati necessari per l'espletamento delle proprie mansioni;
- e. verificare, ove possibile, che i Dati siano esatti e, se necessario, aggiornarli;
- f. verificare che i Dati siano pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
- g. conservare i Dati gestiti, sia elettronici che cartacei, per tutto il tempo richiesto dal trattamento, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa o indicate dal Titolare;
- h. trattare e custodire i Dati con diligenza, evitando azioni che li possano far conoscere a persone non autorizzate;
- i. non diffondere i Dati o comunicarli a terzi, al di fuori dei casi consentiti dalla legge o previsti dalle norme contrattuali;
- j. garantire in ogni operazione di trattamento la massima riservatezza possibile, mettendo in atto, anche sulla base delle disposizioni impartite dal Titolare, le cautele idonee a evitare che soggetti non autorizzati possano accedere ai Dati.

2. Obblighi formali

Ogni Soggetto autorizzato al trattamento dei dati è tenuto a:

1. tenere aggiornato l'elenco dei trattamenti affidati, con le indicazioni relative alla tipologia dei dati trattati, alle banche dati, agli strumenti elettronici, all'ubicazione di detti strumenti e degli archivi informatici e cartacei;
2. attuare le misure necessarie per un corretto, lecito, sicuro trattamento, attenendosi alle istruzioni operative e alle prescrizioni definite nella regolamentazione;
3. utilizzare le banche dati informatiche esclusivamente attraverso le proprie credenziali di autenticazione da tenere riservate, richiedere l'autorizzazione al Titolare per le modifiche e/o integrazioni del profilo autorizzativo che si rendessero necessarie;
4. disporre quanto necessario a garantire la sicurezza dei locali di trattamento e archiviazione dei dati, adottando idonee misure contro accessi non autorizzati;
5. ottemperare agli obblighi di informazione ed eventuale acquisizione del consenso, quando non altrimenti eseguito dalla struttura nei confronti degli interessati;

6. controllare e custodire, durante il compimento dell'intero trattamento e fino alla consegna, gli atti e i documenti contenenti dati personali, sensibili o giudiziari, in modo da impedirne l'accesso a persone non autorizzate;
7. informare il Titolare in merito alle eventuali richieste dell'interessato di esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del *GDRP*.

3. Istruzioni Operative

3.1 Trattamento Dati senza l'ausilio di strumenti elettronici

Per trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici si intendono i trattamenti di dati contenuti in documenti cartacei.

I dati presenti su documenti cartacei devono essere tutelati mediante conservazione e gestione degli stessi in modo da evitarne la visibilità, la sottrazione, la riproduzione, l'alterazione o distruzione abusiva.

L'Autorizzato deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

1. i documenti contenenti dati personali devono essere custoditi in modo da non essere accessibili a persone non incaricate del trattamento (es. armadi o cassetti chiusi a chiave, uffici chiusi a chiave);
2. i documenti contenenti dati personali che vengono prelevati dagli archivi per l'attività quotidiana devono esservi riposti a fine giornata;
3. i documenti contenenti dati personali non devono rimanere incustoditi su scrivanie stampanti, fotocopiatrici o tavoli di lavoro;
4. i documenti contenenti dati personali non devono essere condivisi, comunicati o inviati a persone che non ne necessitano per lo svolgimento delle proprie competenze lavorative (anche se queste persone sono a loro volta soggetti autorizzati del trattamento);
5. qualora sia necessario distruggere i documenti contenenti dati personali, questi devono essere distrutti utilizzando gli appositi apparecchi "distruggi documenti" o, in assenza, devono essere sminuzzati in modo da non essere più ricomponibili;
6. i documenti che contengono categorie particolari di dati personali e/o giudiziari devono essere controllati e custoditi per impedire l'accesso a persone prive di autorizzazione;
7. l'archiviazione dei documenti cartacei contenenti dati sensibili e/o giudiziari deve avvenire in locali ad accesso controllato, utilizzando armadi o cassetti chiusi a chiave;
8. i documenti che contengono dati personali non possono, senza specifica autorizzazione, essere portati fuori dai luoghi di lavoro, salvo i casi di esigenze legate allo svolgimento dell'attività lavorativa e previa espressa autorizzazione da parte del Titolare del trattamento.

3.2 Distruzione di documenti contenenti dati personali

Qualsiasi documento contenente dati personali (fotocopie di carte d'identità, codici fiscali, etc.), rappresentato su qualsivoglia supporto (cartaceo, USB, CD, etc.) e utilizzato nell'ambito delle attività istituzionali, deve essere sempre trattato in maniera idonea a salvaguardare la protezione dei dati personali delle persone cui i dati si riferiscono, anche nel caso in cui si renda necessaria la sua eliminazione. L'eliminazione di fotocopie di uso corrente non più utili, deve avvenire secondo modalità che non consentano a terzi la visione dei dati contenuti nelle stesse e in modo che non possa essere utilizzata nessuna parte del documento per altri scopi. Non è modalità conforme ai principi di

tutela della riservatezza, per es., gettare nel cestino dei rifiuti o nei contenitori comuni a più persone o a più uffici la documentazione da eliminare. Si rammenta inoltre che lo smaltimento di documentazione in originale deve avvenire in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

3.3 Trattamento Dati con l'ausilio di strumenti elettronici. - Utilizzo del Personal Computer

Il Personal Computer affidato al dipendente è uno strumento di lavoro. Ogni utilizzo non inerente all'attività lavorativa è vietato. L'accesso all'elaboratore è protetto da password che deve essere custodita dall'Autorizzato con la massima diligenza e non divulgata. Non è consentito lasciare incustodito il pc durante una sessione di trattamento o permetterne l'utilizzo a personale esterno. Il Personal Computer deve essere spento prima di lasciare l'ufficio o in caso di assenza prolungata dall'ufficio.

3.4 Gestione delle credenziali di autenticazione

Per il trattamento dei dati con gli strumenti elettronici in dotazione alla struttura il Soggetto autorizzato viene dotato di credenziali di accesso (username e password).

Tali credenziali sono strettamente personali e identificano l'operatore nella rete informatica.

L'Autorizzato deve utilizzare esclusivamente il proprio account per l'accesso a internet, posta elettronica e per tutte le altre procedure relative all'attività del Titolare.

L'adozione ed il corretto utilizzo della combinazione username/password è fondamentale per il corretto utilizzo del PC, in quanto:

- tutela l'utilizzatore ed in generale il Titolare da accessi illeciti, atti di vandalismo e, in generale, violazioni e danneggiamenti del proprio patrimonio informativo;
- tutela l'Autorizzato da false imputazioni, garantendo che nessuno possa operare a suo nome o con il suo profilo;
- è necessario per gestire correttamente gli accessi a risorse condivise. Ciascun Autorizzato deve scegliere la password in base alle prescrizioni della Policy di sicurezza del Titolare.

3.5 Raccomandazioni in fase di elaborazione automatizzata

a) Gestione dei supporti rimovibili:

I supporti rimovibili (dischi magnetici esterni, penne USB o CD riscrivibili) che contengono dati personali devono essere custoditi in luogo protetto e non accessibile (cassaforte, armadio chiuso a chiave, etc.). Quando non sono più utilizzati devono essere distrutti o resi inutilizzabili. Il trasferimento di *files* contenenti dati comuni e particolari su supporti rimovibili è da eseguire unicamente in via transitoria, ponendo la massima attenzione alla destinazione di trasferimento e cancellando i *files* appena possibile.

b) Condotta a protezione dei dati e degli strumenti informatici e di telefonia mobile:

Sugli strumenti informatici in uso e su quelli di telefonia mobile devono essere installati esclusivamente software necessari all'attività lavorativa, dotati di licenza, quando necessaria, e forniti dal Titolare.

Non è consentito installare sulla propria postazione di lavoro programmi non attinenti alle normali attività d'ufficio né nuovi programmi necessari senza la preventiva autorizzazione del Titolare del trattamento.

Non è consentito modificare le configurazioni hardware e software senza autorizzazione del Titolare del trattamento.

Deve essere verificato che sul computer sia sempre operativo un programma antivirus, aggiornato e con la funzione di monitoraggio attiva e devono essere sottoposti a controllo, con il programma antivirus installato sul proprio computer, tutti i supporti di provenienza esterna prima di eseguire files in essi contenuti.

È opportuno accertarsi sempre della provenienza dei messaggi di posta elettronica contenenti allegati. Nel caso in cui il mittente dia origine a dubbi, il messaggio deve essere cancellato senza aprire gli allegati.

È fatto divieto di scaricare da Internet programmi o file non inerenti all'attività lavorativa o comunque sospetti ovvero utilizzare la connessione Internet per fini privati.

c) Protezione dei dati relativi alla salute trasmessi tramite posta elettronica.

I dati particolari relativi alla salute trasmessi a mezzo posta elettronica devono essere criptati. La sicurezza della posta elettronica e della comunicazione attraverso il web è limitata in quanto i messaggi, transitando nella rete pubblica di internet, possono essere visionati da terzi non autorizzati. Pertanto, i *files* contenenti dati sensibili, allegati al messaggio di testo, devono essere protetti con un adeguato applicativo crittografico. I dati non potranno essere compresi come testo nella body part del messaggio.

d) Schermo del Personal Computer.

Occorre accertarsi di non lasciare visualizzati sullo schermo, durante la propria assenza, dati personali onde evitare che estranei possano prenderne visione.

e) Chiusura dei programmi aperti.

Al termine del trattamento chiudere sempre i programmi secondo le appropriate misure di sicurezza. Accertarsi di non essere osservati mentre si digita la password.

f) Custodia delle password in un luogo sicuro.

Non scrivere la password, meno che mai vicino alla postazione di lavoro. Se si ha necessità di conservare traccia delle password per scritto, non abbandonare i fogli utilizzati.

g) Controllo delle policy relative ai backup e all'utilizzo di internet e posta elettronica:

Gli utenti sono tenuti a conoscere le policy di sicurezza del Titolare relative all'utilizzo di internet e posta elettronica e, comunque, ad effettuare con regolarità copie di sicurezza (back-up) dei dati memorizzati sulle proprie postazioni locali, necessarie per il ripristino e continuità delle funzionalità operative in caso di guasto o di perdita accidentale degli stessi.

h) Comportamento in caso di furto smarrimento di sistemi e/o supporti.

Informare tempestivamente il proprio Responsabile e il Titolare in caso di furto o smarrimento parziale o integrale dei supporti di memorizzazione o dei sistemi di elaborazione portatili o fissi.

- i) *Richiedere intervento di manutenzione ogni qualvolta venga evidenziato un malfunzionamento, un guasto o un'anomalia funzionale sul sistema.*

4 Accesso a banche dati e divieto di duplicazione banche dati

L'accesso alle banche dati è limitato agli utilizzi previsti dalle competenze attribuite al soggetto autorizzato. Non sono ammesse duplicazioni di data base contenenti dati personali, se non previa autorizzazione del Titolare.

5 Utilizzo e trasmissione Dati Personali

I dati oggetto di trattamento non devono essere condivisi, comunicati o inviati a persone che non ne necessitano per lo svolgimento delle proprie attività lavorative. Nessun dato personale può essere utilizzato o trasmesso all'esterno senza previa autorizzazione del Titolare.

Il mancato rispetto del sistema di tutela della Privacy potrà comportare l'insorgere di responsabilità nei confronti del Titolare; la violazione di norme in materia Privacy rende possibile contestare il fatto e infliggere i relativi provvedimenti disciplinari, nonché a fronte di danni economici, la richiesta del conseguente risarcimento.

ALLEGATO D

INVITALIA

Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA

INV-INV - Prot n. 0299770 del 01-12-2021 13.57



Documento di sintesi delle misure tecniche e organizzative di INVITALIA S.P.A.

Via Calabria, 46 00187 Roma
T +39 06 421 601 F +39 06 421 606 16
www.invitalia.it

Azionista unico Ministero dell'Economia
e delle Finanze
Capitale sociale € 836.383.864,02

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
P.IVA e C.F. 05678721001

PCM AKW67R5 REG2024 0004675 12-11-2024

1. Scopo e contesto

Il presente documento descrive le misure tecniche e organizzative relative alla sicurezza e al sistema dei controlli messi in atto da INVITALIA, quale responsabile del trattamento, nella gestione delle attività che afferiscono a una convenzione o contratto con committente esterno.

Per "committente" si deve intendere ogni utilizzatore dei servizi offerti da INVITALIA per la realizzazione delle attività proprie e/o strumentali al perseguimento delle finalità pubbliche degli stessi committenti.

Con riferimento alle operazioni di trattamento operate nell'ambito dell'Agenzia, è necessario effettuare una partizione, tenuto conto del ruolo, delle attività e dei compiti istituzionali affidati alla medesima:

1. trattamenti dei dati personali operati da Invitalia in qualità di Titolare, per lo svolgimento della propria attività istituzionale e in conformità a specifiche disposizioni normative e/o regolamentari, nonché per adempiere agli obblighi legali, fiscali, contabili e contrattuali tipici di una società. In tale contesto, vanno anche evidenziati gli obblighi a cui l'Agenzia è soggetta per essere sottoposta al controllo della Corte dei Conti ed al rispetto della normativa in tema di trasparenza e anticorruzione, tipiche degli organismi pubblici;
2. trattamenti dei dati personali operati dalle Pubbliche Amministrazioni, in conformità ai rispettivi fini istituzionali, nonché a specifiche disposizioni normative e/o regolamentari. In tale ambito, Invitalia agisce per supportare le Pubbliche Amministrazioni nello svolgimento delle attività tecniche, economiche e finanziarie richieste, anche agendo direttamente quale Centrale di Committenza o Stazione Appaltante e quale società in house ai sensi dell'art. 192, co. 1 del D.Lgs. 50/2016, nonché per fornire supporto nella progettazione e attivazione dei programmi finanziati con fondi comunitari e nazionali. Le operazioni di trattamento svolte da INVITALIA, anche unitamente ad altro Titolare, sono consentite per lo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie delle Amministrazioni e per adempiere a specifiche disposizioni normative e regolamentari sia nazionali che comunitarie, nel pieno rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

INVITALIA monitora, modifica ed aggiorna le misure di sicurezza indicate nel presente documento per adattarsi agli standard di sicurezza in continua evoluzione e, ove necessario, verrà data comunicazione di tali modifiche ai committenti.

1.1. Descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative

INVITALIA ha adottato un Sistema di Gestione Privacy, contenuto nel documento denominato "Gestione del Sistema Privacy - AG-SP-MANPR - Manuale di Sistema" che descrive il Sistema Privacy di Invitalia e l'insieme delle procedure, delle istruzioni operative e della modulistica approntate in relazione ai trattamenti dei dati personali eseguiti nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), nonché degli ulteriori provvedimenti applicabili in materia di protezione dei dati personali. Il Sistema di Gestione Privacy definisce altresì i ruoli privacy con l'indicazione dei compiti e delle funzioni relative alla gestione dei dati.

In seguito alla valutazione dei trattamenti svolti da INVITALIA, si è ritenuto di rientrare in ipotesi di obbligatorietà della nomina del DPO – Data protection Officer ed è stato costituito un Ufficio privacy e team DPO interno all'Agenzia.



Nell'ambito del Sistema Gestione Privacy è prevista una sezione dedicata all'Analisi dei rischi relativi ai trattamenti effettuati dall'Agenzia, che viene svolta con cadenza almeno annuale e alla DPIA - Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

Le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, adottate da Invitalia garantiscono un livello di sicurezza adeguato al rischio individuato e sono volte a proteggere le informazioni aziendali dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione e da accessi non autorizzati, nonché da trattamenti non consentiti o non conformi rispetto alla finalità per cui le stesse sono state raccolte. Tali misure sono volte ad assicurare, su base permanente, la riservatezza e l'integrità delle informazioni, nonché la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei trattamenti ivi operati, in conformità alla normativa applicabile.

Le misure di sicurezza sono state adottate in funzione dei rischi identificati e analizzati nell'ambito della struttura organizzativa e del loro impatto sulle risorse dei sistemi, sulle infrastrutture e sui dati ivi trattati, come da "Analisi dei rischi" che viene eseguita con cadenza almeno annuale.

Invitalia, a seguito dell'attività di risk assessment condotta periodicamente, provvede ad effettuare la DPIA in relazione ai trattamenti che presentavano rischi elevati, in conformità alle prescrizioni normative. Le DPIA sono conservate dal DPO e dal suo team.

Il Sistema privacy di Invitalia, per quanto riguarda gli aspetti relativi alla gestione della sicurezza delle informazioni, si completa, dal punto di vista sia tecnico che organizzativo, nel "Manuale di Sistema - Sistema di gestione dell'Information Technology - GR-SIN-MANSGIT" e suoi allegati, pubblicato sull'intranet aziendale.

2. Misure organizzative per la sicurezza delle informazioni

Obiettivo:

Descrivere la struttura e i processi organizzativi adottati da INVITALIA per garantire la sicurezza delle informazioni e dei dati oggetto di trattamento.

Misure:

- a. INVITALIA, nell'ambito del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del Dlgs 231/01, ha introdotto ed adottato un "Sistema di gestione privacy" composto da policy e direttive in materia di protezione dei dati personali, approvate dalla dirigenza e diffuse a tutto il personale, mediante la pubblicazione sull'intranet aziendale;
- b. Invitalia procede periodicamente alle attività di rilevazione e mappatura dei trattamenti operati nell'ambito delle proprie Funzioni, al fine di aggiornare i trattamenti già censiti, verificandone la correttezza e la rispondenza alla realtà aziendale, nonché per rilevare eventuali nuove operazioni di trattamento nel rispetto delle procedure aziendali;
- c. l'attività di mappatura consente, altresì, di aggiornare e/o integrare tutte le informazioni necessarie per permettere di assolvere agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali con riguardo ai ruoli privacy, alla redazione di ulteriori istruzioni, all'implementazione delle misure di sicurezza e di quant'altro necessario per adempiere agli obblighi normativi e adeguare costantemente il Sistema Privacy dell'Agenzia;

- d. la mappatura dei trattamenti effettuati da Invitalia è riportata nei Registri delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 del GDPR;
- e. INVITALIA ha elaborato un Organigramma Privacy, in virtù del quale sono stati definiti ruoli e responsabilità del personale dipendente, che è stato autorizzato al trattamento dei dati;
- f. il personale INVITALIA è inoltre vincolato alla riservatezza e al rispetto del Codice etico adottato ai sensi della L. 231/01;
- g. INVITALIA utilizza ISMS (Information Security Management Systems) quale fondamento delle proprie pratiche di sicurezza delle informazioni;
- h. ogni ISMS è stata e continua ad essere verificata da un auditor esterno e indipendente;
- i. INVITALIA ha adottato, nell'ambito del Sistema di Gestione dell'Information Technology, una policy per la gestione dei rischi IT, denominata "IT Risk Management - GR-PY-SIN-ITRM -policy", pubblicata sull'intranet aziendale.

3. Misure tecniche per la sicurezza delle informazioni

3.1. Sistema di Accesso

Obiettivo:

Proteggere lo strumento nel quale sono contenuti i dati personali che Invitalia tratta per conto del Committente, garantire che i sistemi contenenti i dati vengano utilizzati solo da utenti autorizzati e autenticati, e assicurare che il personale autorizzato ad utilizzare i sistemi acceda solo ai dati per cui è autorizzato.

Misure:

- a. il servizio di INVITALIA opera su infrastruttura erogata attraverso fornitori di servizi cloud pubblici. Questi sono protetti da un definito e protetto perimetro fisico, elevati controlli fisici tra cui: meccanismi di accesso, controllo nelle zone di consegna e carico, sorveglianza e guardie di sicurezza;
- b. i fornitori di servizi cloud pubblici sono selezionati sulla base di ristrettissimi vincoli di certificazione in conformità ai controlli di sicurezza INVITALIA. Le certificazioni richieste sono:
 - ISO/IEC 27018:2019: codice di condotta incentrato sulla protezione dei dati personali nel cloud.
 - Certificazione SOC 1 (almeno SSAE 16) Type 2
 - Certificazione SOC 2 Type 2
 - Certificazione SOC 3
 - Certificazione ISO/IEC 27001
 - Certificazione ISO/IEC 9001
- c. l'accesso ai sistemi INVITALIA è garantito solo al personale INVITALIA. L'accesso è inoltre strettamente limitato a quanto necessario per l'espletamento delle proprie funzioni, sulla

base dei principi di "segregation of duties" e "need to know";

- d. INVITALIA ha adottato una policy, pubblicata sull'intranet aziendale, per la gestione della dotazione al personale della strumentazione informatica aziendale, denominata "Gestione Dotazione Informatica Aziendale - GR-PY-SIN-GDII - Policy";
- e. INVITALIA ha adottato un sistema di Identity Management per consentire agli amministratori IT di accedere ai sistemi IT autorizzati tramite il proprio account aziendale denominato (la loro identità digitale unica nell'azienda). Ogni sistema IT delega l'autenticazione di un utente denominato al sistema di messaggistica istantanea che fornisce sia l'autenticazione che l'autorizzazione per la risorsa richiesta/sistema IT;
- f. tutti gli utenti accedono ai sistemi INVITALIA con un identificativo univoco (UID);
- g. INVITALIA ha stabilito una Password Policy che proibisce di condividere le password ed esige che le password siano modificate regolarmente e le password predefinite alterate. Tutte le password devono rispettare dei requisiti minimi di complessità e diversità dalle precedenti e vengono conservate in forma criptata;
- h. l'accesso ai sistemi contenenti i dati viene consentito attraverso un tunnel VPN sicuro e richiede un secondo fattore di autenticazione;
- i. INVITALIA ha un processo completo per disattivare gli utenti e il loro accesso, quando il personale lascia l'azienda o una particolare funzione;
- j. tutti gli accessi o i tentativi di accesso ai sistemi vengono registrati e monitorati;
- k. INVITALIA restringe l'accesso del personale ai soli dati di cui necessita ("need-to-know basis") per svolgere il servizio per conto del committente;
- l. INVITALIA ha adottato un'istruzione operativa, pubblicata sull'intranet aziendale, che descrive il processo di registrazione e conservazione dei file di log di sistema effettuati sui sistemi ed applicativi di INVITALIA, denominata "Gestione dei Log di Sistema - GR-IO-SIN-GLS - Istruzione operativa".

4. Trasmissione/archiviazione/distruzione dei dati

Obiettivo:

Assicurare che i dati non siano letti, copiati, alterati o cancellati da soggetti non autorizzati durante il trasferimento, l'archiviazione o la distruzione.

Misure:

- a. L'accesso dei committenti e del personale degli stessi ai portali del servizio INVITALIA è protetto da una versione sicura di Transport Layer Security (TLS 1.2);
- b. INVITALIA crittografa tutti i dati conservati nei dispositivi di memoria per l'archiviazione dei dati all'interno dei data center di produzione, utilizzando misure di Strong Encryption (AES 256);

- c. l'accesso ai data center, dove i dati sono conservati, avviene attraverso un tunnel VPN (IPSEC) e richiede molteplici fattori di autenticazione;
- d. a seconda delle preferenze indicate e conformemente ai termini del contratto stipulato con il committente, quando viene chiusa l'istanza del committente titolare dell'account, INVITALIA restituisce e/o elimina i dati personali alla cessazione del contratto;
- e. pseudonimizzazione / anonimizzazione – Dove la cancellazione dei record non è possibile a causa dell'integrità referenziale, l'anonimizzazione consiste nell'oscurare i dati in modo tale che non siano recuperabili;
- f. in caso di dismissione, le apparecchiature o i dischi che contengono i dati personali del cliente vengono distrutti in modo sicuro e viene rilasciata una certificazione di avvenuta distruzione.

5. Riservatezza e integrità

Obiettivo:

Garantire che i dati rimangano confidenziali, intatti, completi e aggiornati durante il trattamento.

Misure:

- a. INVITALIA forma il suo personale coinvolto nello sviluppo o nei test dei software sulle procedure di sicurezza delle applicazioni e nelle procedure di sicurezza dei codici;
- b. INVITALIA possiede un archivio centrale protetto che conserva il codice sorgente del prodotto e il cui accesso è strettamente riservato al solo personale autorizzato;
- c. INVITALIA possiede un programma formale di sicurezza delle applicazioni e impiega un processo di sviluppo del software (Software Development Lifecycle - SDLC) sicuro e robusto;
- d. i test di sicurezza includono la revisione del codice, i test di penetrazione e strumenti di analisi su base periodica del codice al fine di individuare eventuali difetti;
- e. tutte le modifiche ai sistemi inerenti il servizio di INVITALIA avvengono attraverso un meccanismo di rilascio approvato, rientrante in un programma formale di controllo delle modifiche.

6. Disponibilità e Resilienza

Obiettivo:

Garantire che i dati siano protetti dalla distruzione o perdita accidentale e che in caso di incidente di servizio avvenga tempestivamente l'accesso, il ripristino o la disponibilità dei dati.

Misure:

- a. INVITALIA utilizza un elevato livello di ridondanza durante l'archiviazione dei dati. I dati che Invitalia tratta per conto dei Committenti vengono archiviati in triplice copia (principale, standby locale e remoto) in due data center geograficamente separati;
- b. l'infrastruttura erogata dai cloud service provider è ridondante su più zone di disponibilità e con più interconnessioni per garantire che non ci sia alcun punto di errore unico al loro interno;
- c. al fine di proteggere i dati da distruzioni accidentali e perdite, i dati vengono a loro volta sottoposti a backup su servizi di storage account a loro volta ridondati con indice di disponibilità al 99,9999%;
- d. ogni data center dispone di più punti di accesso a Internet per salvaguardare la connettività;
- e. INVITALIA ha adottato una procedura volta ad assicurare una corretta definizione, esecuzione e gestione delle attività di back up e restore dei dati, denominata "Backup & Restore - GR-IO-SIN-BARE - istruzione operativa", pubblicata sull'intranet aziendale.

7. Separazione dei Dati

Obiettivo:

Per garantire che i dati di ogni committente siano trattati separatamente.

Misure:

- a. INVITALIA ricorre, al minimo, alla separazione logica all'interno della propria infrastruttura al fine di separare i dati dei committenti;
- b. INVITALIA mantiene ambienti separati gli ambienti di sviluppo, test/QA, test di integrazione utente e ambienti di produzione.

8. Gestione degli incidenti – Data Breach

Obiettivo:

In caso di Data Breach, l'incidente viene gestito prontamente e le conseguenze della violazione sono ridotte al minimo, grazie alle azioni che vengono poste in essere e il Committente viene informato non appena INVITALIA venga a conoscenza della violazione.

Misure:

- a. INVITALIA ha adottato una procedura organizzativa per la gestione delle violazioni e la relativa notifica all'Autorità Garante e, ove necessario, agli Interessati denominata denominata "Gestione

delle violazioni di dati personali - AG-GESVIOL - Procedura organizzativa" e pubblicata sull'intranet aziendale;

- b. INVITALIA ha adottato una procedura organizzativa che descrive le attività necessarie a definire i processi di gestione degli incidenti e dei problemi IT, di analizzarne le cause assicurandone la risoluzione tempestiva, verificando che ogni richiesta di intervento sia: classificata per grado di importanza, documentata, monitorata e risolta, denominata "Incident & Problem Management -GR-SIN-IPMGMT- procedura organizzativa", pubblicata sull'intranet aziendale.

9. Sub fornitori

Obiettivo:


Garantire che i fornitori di servizi di cui si avvale INVITALIA, nella veste di titolare e/o responsabile del trattamento, proteggano e gestiscano tutti i dati personali a cui accedono in conformità: (i) agli standard di sicurezza di INVITALIA, (ii) alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e (iii) ai requisiti stabiliti nei modelli contrattuali e nelle condizioni generali di contratto sottoposti ai soggetti terzi.

Misure:

- a. Sono state classificate delle categorie di attività e di conseguenza di dati che possono essere oggetto di trattamento da parte di un fornitore e che tale trattamento, effettuato per conto del titolare e/o del responsabile, comporti l'individuazione del fornitore quale Responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR;
- b. al fornitore che tratta dati per conto di INVITALIA, viene sottoposto un accordo sul trattamento (data processing agreement) ai sensi dell'art. 28 GDPR;
- c. come indicato nelle procedure e policy aziendali relative ai processi di acquisto e scelta del fornitore, nonché nel Sistema di Gestione Privacy, INVITALIA ricorre a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo che il trattamento soddisfi i requisiti stabiliti dalla normativa e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- d. vengono eseguiti audit periodici per verificare e valutare le garanzie del fornitore per le attività che comportano un trattamento di dati per conto di INVITALIA.

Roma, 29/11/2021

Il DPO
Dr. Francesco Sprovieri



Sistemi Informativi
Dr. Alessio Antolini

